

**TAR Lazio, Sez. V, 15 febbraio 2023 n. 2693: AIA - prescrizioni**

Nel ribadire la differenza tra VIA e AIA, il TAR Lazio sottolinea la finalità semplificativa dell'AIA, *“che incide sugli aspetti gestionali dell'impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco”*.

Si pronuncia, poi, sulla rilevanza del regime delle “prescrizioni” nella valutazione di legittimità del provvedimento finale (AIA, ma anche VIA) e, quindi, sul rischio che prescrizioni numerose o molto penetranti agganciate ad un provvedimento apparentemente favorevole nascondano, in realtà, un provvedimento sostanzialmente sfavorevole e, quindi, un progetto non meritevole di autorizzazione.

Il TAR afferma che prescrizioni d'obbligo su elementi progettuali, che trasferiscono *“all'esterno del procedimento la valutazione e la definizione di parti progettuali che invece dovevano esser già apprezzate ab interno”*, rendono illegittimo il provvedimento finale poiché ne snaturano la funzione preventiva (valutazione ex ante); prescrizioni d'obbligo di tipo generale, riferite alla fase esecutiva di un progetto che è stato vagliato nella sua completezza all'interno della conferenza di servizi, invece, non minano la legittimità del provvedimento finale.

**Link:**[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_rm&nrg=202113638&nomeFile=202302693\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202113638&nomeFile=202302693_01.html&subDir=Provvedimenti)